

[E-HEALTH-2020]

Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna

Progetto: **E-HEALTH-2020 - Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna**

Oggetto: **Acquisizione dei Servizi di Supporto e Assistenza specialistica per l'integrazione SILUS-FSE**

Procedura: **RdO al M.E.P.A. di CONSIP SpA n. XXXXXXXX**
Base d'asta: euro 61.829,17 IVA esclusa
CUP: E71B17000160009
CIG: XXXXXXXXXX

Documento: **Progetto di Intervento**

Data documento: Aprile 2022

File: E-HEALTH-2020-Progetto AssistenzaSILUS-FSE-V02.00

Versione: 02.00

Stazione appaltante: **Sardegna IT S.r.l.**
Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
Viale dei Giornalisti 6 – 09122 CAGLIARI – CA
Tel. (+39) 070.6069015 - Fax. (+39) 070.6069016
email: info@sardegna.it

Sommario

1.	Premesse	3
1.1.	Acronimi e definizioni.....	3
1.2.	Dati identificativi	3
1.3.	Scopo del documento.....	3
1.4.	Progetto e intervento di riferimento	3
1.5.	Contesto operativo di riferimento.....	3
2.	Oggetto e condizioni della fornitura.....	4
2.1.	Oggetto della fornitura	4
3.	Cronoprogramma della fornitura.....	4
4.	Riscontri di approvazione, verifiche di conformità e accettazione	4
5.	Corrispettivo, stati di avanzamento e pagamenti	5
5.1.	Importo contrattuale.....	5
5.2.	Contabilità e stati di avanzamento.....	6
6.	Livelli di servizio richiesti	6
6.1.	Livelli di servizio generali.....	6
7.	Penali.....	6
8.	Variazioni in corso d'opera	7
9.	Proprietà e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto	8
9.1.	Proprietà e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto	8
9.2.	Obblighi di non divulgazione e distruzione di copie di lavoro.....	8
9.3.	Formati, intestazioni e loghi della documentazione di progetto	8
10.	Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilità	8
11.	Cessione del contratto e cessione del credito	9
12.	Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	10
13.	Risoluzione del contratto	10
14.	Recesso dal contratto	11
15.	Responsabile del procedimento.....	11

1. Premesse

1.1. Acronimi e definizioni

Acronimo	Descrizione
ASL	Azienda Sanitaria Locale
ASSL	Area Socio Sanitaria Locale
ATS	Azienda per la Tutela della Salute
CF	Codice Fiscale
DB	Database
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
SSR	Servizio Sanitario Regionale
NSIS	Nuovo Sistema Informativo Sanitario
ANAGS	Anagrafe regionale Sanitaria

1.2. Dati identificativi

Oggetto:	Acquisizione dei Servizi di Supporto e Assistenza specialistica per l'integrazione SILUS-FSE.
Durata contrattuale	19 mesi (fino al 31.12.2023)
Base d'asta:	61.829,17 euro IVA esclusa
Tipologia:	RdO al M.E.P.A. di CONSIP S.p.A. n. XXXXXX con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 80/20 (80 tecnico e 20 economico)

1.3. Scopo del documento

Il presente documento costituisce il documento atto a descrivere il servizio oggetto dell'invito per la manifestazione di interesse

1.4. Progetto e intervento di riferimento

e-HEALTH-2020

Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna.
Servizi di Supporto e Assistenza specialistica per l'integrazione SILUS-FSE

1.5. Contesto operativo di riferimento

La società Sardegna IT S.r.l. (Sardegna IT) - Società in house della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) – ha attualmente in conduzione la gestione del FSE.

Tali attività sono state gestite da Sardegna IT attraverso l'ausilio di società specializzate del settore.

Obiettivo della Stazione Appaltante è garantire la continuità dei servizi di assistenza per l'integrazione tra il sistema di Laboratorio di Analisi unico ed il FSE.

È quindi necessario provvedere all'acquisizione di tali servizi sul mercato esterno per un periodo della durata di 19 mesi.

La piattaforma *SILUS (Sistema Informativo di Laboratorio logico Unico della Sardegna)* è stata acquisita dalla Regione Sardegna con licenza d'uso illimitata nel tempo e senza oneri aggiuntivi dalla Noemalife S.p.A., oggi acquisita dal Gruppo Dedalus, che rimane proprietaria del software e del relativo codice sorgente.

Negli anni è stata realizzata l'integrazione tra il SILUS ed il FSE della RAS, per l'invio dei referti di laboratorio in formato CDA 2.

Occorre garantire l'assistenza specialistica per monitorare il corretto funzionamento di tale integrazione, attualmente contrattualizzata con la società ServiceLife S.r.l., sempre facente parte del Gruppo Dedalus.

Il componente di integrazione fra i sistemi laboratori d'analisi ed il sistema Fascicolo Sanitario Elettronico è installato in tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna: 8 ASL, 2 Aziende Ospedaliere. La Asl di Sassari e la AOU di Sassari hanno una installazione condivisa.

2. Oggetto e condizioni della fornitura

2.1. Oggetto della fornitura

Oggetto della fornitura è l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante di “*Servizi di Supporto e Assistenza specialistica per l'integrazione SILUS-FSE*” per 19 mesi.

I servizi oggetto di acquisizione dovranno garantire:

- Servizio di Assistenza Specialistica

- Il servizio consiste nel dare assistenza al secondo livello del servizio FSE per verifica sull'invio di referti di laboratorio al FSE, su segnalazione dei cittadini ovvero su verifica da evidenze di log di errore tracciati sul sistema FSE da parte di Sardegna IT.
- Il servizio prevede la segnalazione da parte del secondo livello di Sardegna IT tramite lo strumento di trouble ticketing JIRA. Il fornitore dovrà verificare la situazione riguardante il referto di un determinato assistito/cittadino identificato dal CF e rispondere per il tramite della piattaforma Jira, secondo gli SLA meglio specificati nel seguito.

- il project management della fornitura

I servizi richiesti dovranno essere erogati in stretta sinergia/coordinamento con Sardegna IT che opererà come interfaccia verso il cittadino, allo scopo di conseguire un confronto costruttivo e tempestivo orientato alla risoluzione delle problematiche di invio dei referti di laboratorio al FSE.

La seguente tabella elenca le attività/componenti richieste dalla Stazione Appaltante per il conseguimento della fornitura sopra identificata (alcune attività/componenti potrebbero presentare degli ulteriori livelli di dettaglio come più oltre indicato):

Codice	Componenti di fornitura
F01	Servizi di assistenza specialistica
F02	Gestione della fornitura

3. Cronoprogramma della fornitura

Il fornitore sarà tenuto al rispetto della pianificazione come indicata dal cronoprogramma. Sardegna IT validerà tutta la documentazione rilasciata entro i termini indicati nella tabella appresso riportata.

Con il codice **id M0x** sono identificate le principali Milestone di progetto da rispettare nel corso dell'esecuzione del contratto, previa verifica di conformità come stabilito al successivo Cap.3.

Id	Milestone	Oggetto del rilascio	Tempistica prevista per il rilascio
M00	Avvio fase esecutiva	Verbale di avvio lavori	Data del verbale di avvio lavori
M01	Servizi di assistenza specialistica	D01.01.xx - Rapporto di assistenza e manutenzione quadrimestrale	Ogni 4 mesi solari da M00
M02	Gestione della fornitura	D02.01.xx – Report erogazione dei servizi (SAL) quadrimestrali	Entro 10 gg alla scadenza del quadrimestre da M00

Le tempistiche di rilascio indicate nella tabella precedente identificano la base per la definizione degli SLA (Service Level Agreement) di riferimento come dettagliati al paragrafo 6.1 Livelli di servizio.

4. Riscontri di approvazione, verifiche di conformità e accettazione

In linea generale, i riscontri di approvazione e le verifiche effettuate in corso d'opera sulla fornitura sono tesi ad accertare la conformità del servizio nel rispetto delle modalità e specifiche indicate contrattualmente.

La verifica di conformità finale è, invece, tesa ad accertare la regolare esecuzione e l'accettazione delle forniture e servizi nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente.

I riscontri di approvazione saranno rilasciati sui documenti e prodotti intermedi (deliverable intermedi rilasciati) secondo le modalità e le tempistiche indicate in tabella al precedente paragrafo 4 Cronoprogramma della fornitura

Le verifiche di conformità della fornitura saranno effettuate - in corso d'opera e allo stato finale – nei termini previsti dal Dlgs n. 50/2016.

Le verifiche sono, nello specifico, tese ad accertare:

- (solo nel caso della verifica per approvazione dello stato di avanzamento finale) la regolare esecuzione del servizio nel rispetto delle modalità e specifiche indicate dal presente capitolato, ed eventualmente riferite alle condizioni migliorative, se proposte in offerta
- il rispetto dei termini di scadenza, sia intermedi che finali di completamento
- il rispetto dei livelli di servizio contrattuali (SLA)
- l'avvenuto rilascio di tutta la documentazione e i prodotti richiesti
- l'assenza di danni

L'impresa aggiudicataria deve garantire il **presidio e l'assistenza** necessaria all'effettuazione delle **verifiche di conformità** e all'analisi di eventuali anomalie riscontrate.

Nel caso in cui, in sede di verifica, la fornitura non superi in tutto od in parte l'esame di conformità, l'aggiudicatario è obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate e a stabilire le condizioni di verificabilità e corretto funzionamento della fornitura entro 5 (cinque) giorni solari, periodo al termine del quale Sardegna IT provvederà all'esecuzione di nuovo esame di conformità.

L'esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la verificabilità ed il regolare funzionamento della fornitura, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione della fornitura e darà comunque adito all'applicazione delle penali. Nel caso di terzo esito negativo, conseguente alle verifiche di conformità e regolare funzionamento, Sardegna IT ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Al termine delle sessioni di verifica sarà redatto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario, apposito verbale che conterrà l'esito delle verifiche svolte e, laddove rilevate, delle eventuali prescrizioni necessarie alla risoluzione delle non conformità e delle relative tempistiche di esecuzione.

Il verbale di verifica finale di conformità (di regolare esecuzione e accettazione della fornitura), con esito positivo, determina l'accettazione definitiva di tutte le prestazioni rese e il diritto al pagamento totale del corrispettivo dovuto, come risultante dallo stato finale della contabilità, a meno di importi eventualmente trattenuti per penali e/o rivalse su danni.

La verifica di conformità finale è, invece, tesa ad accertare la regolare esecuzione e l'accettazione dei servizi nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente prevede la verbalizzazione di regolare esecuzione e accettazione della fornitura, che dovrà essere redatta nei termini previsti dal Dlgs n. 50/2016.

5. Corrispettivo, stati di avanzamento e pagamenti

5.1. Importo contrattuale

Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante a fronte della piena e corretta esecuzione dell'appalto sarà pari a quanto indicato nell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario e, comunque, nel contratto.

Il predetto corrispettivo rappresenterà l'importo massimo contrattuale dato dalla somma dell'importo complessivo dei canoni relativi alle componenti F01+F02.

Il corrispettivo sarà sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle modalità, delle prescrizioni e delle specifiche indicate nel presente capitolato, nell'offerta presentata e, comunque, nel contratto.

Tutte le spese e oneri derivanti all'aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto, saranno considerati remunerati dal prezzo offerto. Il corrispettivo sarà pertanto determinato dall'aggiudicatario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e comprensivo di ogni relativo rischio e/o alea.

5.2. Contabilità e stati di avanzamento

Il corrispettivo sarà riconosciuto con ratei di acconto (agli stati di avanzamento intermedi), previa verbalizzazione degli esiti e per gli importi contabilizzati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e autorizzati a fatturazione previa deduzione delle garanzie che saranno svincolate a saldo (a avvenuta verifica finale e certificazione della regolare esecuzione).

Sono previsti i seguenti stati di avanzamento e le relative quote parziali per acconti e saldo espressi in valore percentuale sull'importo contrattuale:

<i>Rif. SAL</i>	<i>Fase di esecuzione</i>	<i>Val % da calcolarsi su importo contrattuale</i>
SAL01	A esito verifica intermedia 1° quadrimestre	Quota acconto 18% importo contrattuale
SAL02	A esito verifica intermedia 2° quadrimestre	Quota acconto 18% importo contrattuale
SAL03	A esito verifica intermedia 3° quadrimestre	Quota acconto 18% importo contrattuale
SAL04	A esito verifica intermedia 4° quadrimestre	Quota acconto 18% importo contrattuale
SAL05	A esito verifica intermedia 5° quadrimestre	Quota acconto 18% importo contrattuale
SAL FINALE	A esito verifica finale forniture Verifica della fornitura ed emissione del certificato di regolare esecuzione e accettazione della fornitura	Quota a saldo restante 10% importo contrattuale

L'aggiudicatario provvederà ad emettere le relative fatture su preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante e per i soli importi contabilizzati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

6. Livelli di servizio richiesti

6.1. Livelli di servizio generali

Di seguito sono riportati i livelli di servizio minimi (SLA) che dovranno essere garantiti dall'aggiudicatario:

<i>Indicatori dei livelli di servizio</i>	<i>Obiettivo SLA</i>	<i>Valori di soglia</i>	<i>Obiettivo soglia</i>
SLA_F02.01 – Milestone, rilascio elaborati e documentazione	Rispetto dei termini di rilascio dei deliverable e milestone di progetto richiesti	Entro la tempistica indicata al paragrafo 3 Cronoprogramma della fornitura	Non oltre la data fissata a scadenza prevista per il determinato deliverable/milestone
SLA_F01.01 – Livello di evasione F01	Evasione delle segnalazioni	Tempo di evasione entro le 16 ore lavorative dall'invio della segnalazione su sistema di TT	90,00% dei casi non oltre il valore di soglia su base quadrimestrale

7. Penali

In caso di non rispetto della tolleranza sui valori di soglia dei Livelli di servizio richiesti, di cui al capitolo 6, la stazione appaltante si riserva di applicare le seguenti penali.

<i>Codice SLA</i>	<i>Condizione di applicazione della penale</i>	<i>Penale applicata</i>
SLA_F02.01 – Milestone, rilascio prodotti e documentazione	Per ogni giorno lavorativo di mancato rispetto dell'obiettivo di soglia	50 euro + IVA
SLA_F01.01 – Livello di presa in carico F01	Mancato rispetto dell'obiettivo soglia (16 ore lavorative)	% fuori SLA oltre 10% x Importo del valore del SAL (Iva Esclusa)

La verifica del mancato rispetto degli SLA e il calcolo dell'importo delle relative penali verranno definiti nell'ambito dei verbali di verifica di conformità di cui al precedente Cap. 3.

Entro 10 giorni solari dalla contestazione della penale, l'esecutore del contratto può addurre motivazioni tendenti alla disapplicazione o riduzione delle stesse. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

In caso di violazioni che generano una o più penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo massimo contrattuale, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, con le conseguenze previste dalla legge.

La contestazione delle penali verrà effettuata a mezzo posta elettronica certificata e/o fax e/o raccomandata A/R.

L'addebito sarà effettuato con detrazione sull'importo ancora da corrispondersi.

8. Variazioni in corso d'opera

A norma dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, le modifiche e le varianti al contratto in corso d'esecuzione sono ammissibili, se proposte o autorizzate dalla stazione appaltante, nei seguenti casi:

A) per prestazioni supplementari da parte del contraente originale di valore non superiore al 50% del valore del contratto iniziale che si sono rese necessarie e non erano incluse nel contratto iniziale, ove un cambiamento del contraente:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

B) se la necessità di modifica (variante in corso d'opera) è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, non altera la natura generale del contratto ed il suo valore non supera il 50% del valore del contratto iniziale.

C) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente l'affidamento di contratti pubblici;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

D) la stazione appaltante potrà proporre o ammettere modifiche del contratto per un valore fino al 50% del contratto originario se le modifiche non sono sostanziali ossia non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, ed in particolare:

1) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di affidamento iniziale, avrebbero determinato un diverso esito della stessa;

2) non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

3) non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

4) non determinano un cambio di contraente al di fuori dei casi descritti alla lettera C).

E) la stazione appaltante può modificare la durata del contratto in corso di esecuzione con una proroga quantificata nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ed in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

F) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di modifiche e varianti, si rimanda al predetto art. 106 del D.lgs. 50/2016.

9. Proprietà e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto

9.1. Proprietà e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto

Tutti gli elaborati, i prodotti, la documentazione di progetto previsti dal presente capitolato resteranno di piena e completa proprietà della Stazione Appaltante e di RAS che ne potrà disporre e farne autonomo utilizzo per quanto relativo all'esecuzione dell'appalto.

9.2. Obblighi di non divulgazione e distruzione di copie di lavoro

L'aggiudicatario e il personale da esso impiegato nell'erogazione del servizio, resta obbligato a non divulgare, pubblicare, riprodurre, registrare, conservare per proprio conto o uso proprio e/o trasferire o cedere a terzi (ancorché in forma gratuita o per libera diffusione) i documenti, le produzioni e le copie digitali dei file, prodotti e oggetto di realizzazione nell'esecuzione del contratto.

9.3. Formati, intestazioni e loghi della documentazione di progetto

Tutta la documentazione di progetto dovrà essere rilasciata in copia digitale e dovrà essere resa, oltre che in copia finalizzata in forma finale (es. *Adobe PDF*) anche in formato modificabile mediante i comuni strumenti di editing/calcolo.

La documentazione identificativa della fornitura deve essere prodotta in accordo con schemi e template preventivamente condivisi con la stazione appaltante e tali da riportare chiaramente ed in opportuna evidenza il riferimento delle forniture di cui al presente capitolato al progetto specifico in cui si realizzano ed alle fonti di finanziamento che ne hanno previsto/disposto l'attuazione.

Sarà pertanto cura della Stazione appaltante fornire all'aggiudicatario tutte le indicazioni/informazioni riguardanti l'utilizzo di:

- loghi e intestazioni dei soggetti istituzionali che finanziano il progetto

10. Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilità

L'aggiudicatario esecutore del contratto è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la massima diligenza e attenzione ed è responsabile del buon andamento dell'esecuzione del contratto e del comportamento dei propri dipendenti.

A carico dell'aggiudicatario, e considerate come remunerate dall'importo offerto, saranno tutte le spese inerenti tutte le prestazioni richieste e necessarie e tutte le prestazioni strumentali, ulteriori e alle condizioni migliorative eventualmente offerte, comprese le spese relative a tutti beni da fornire, nonché i materiali, le attrezzature, le macchine e gli strumenti necessari per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni, le spese di trasferta, trasporto, tutte le spese generali, gli oneri fiscali, per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni.

Fermi gli oneri e le spese sopra citate che gravano sull'aggiudicatario, esso si obbliga per tutta la durata del contratto a:

- garantire l'esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici della stazione appaltante e della Regione Sardegna di tutte le prestazioni dedotte nel contratto, secondo i tempi e le modalità ivi previste e curando le esigenze di detti soggetti al fine del miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispettare e applicare la normativa inerente i contributi previdenziali e l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, se applicabili, dei Contratti Territoriali ed Aziendali, attuando nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da detti contratti;
- rispettare e applicare le misure disposte dalla normativa antiriciclaggio, antimafia e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- eseguire l'appalto con personale qualificato e di livello professionale adeguato. L'aggiudicatario dovrà fornire a richiesta della stazione appaltante, in ogni momento, l'elenco del personale addetto

all'esecuzione dell'appalto; la stazione appaltante ha la facoltà di manifestare il non gradimento nei confronti di detto personale e richiederne la sostituzione con richiesta scritta, entro un congruo termine, specificato nella richiesta medesima;

- rilasciare la documentazione a illustrazione della fornitura resa ed il dettaglio identificativo del lavoro svolto.

L'aggiudicatario dovrà comprovare l'assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva (o la motivata esenzione) anche dopo la stipulazione del contratto, prima di ogni pagamento, nonché a richiesta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà adottare tutte le cautele necessarie e richieste per evitare danni a persone o cose nell'esecuzione delle prestazioni affidate e risponderà comunque e sempre in proprio ad azioni volte a far valere tali danni.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutti i rischi connessi al trasporto di persone o cose e delle attrezzature e dei materiali necessari all'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario s'impegna a garantire che nell'esecuzione dell'appalto non violerà diritti di proprietà industriale e intellettuale e s'impegna a tenere comunque indenne la stazione appaltante e la Regione Sardegna da ogni pretesa da chiunque avanzata a tale titolo, sopportando in proprio e in via esclusiva tutte le spese conseguenti.

Non potrà considerarsi onere a carico della stazione appaltante e della Regione Sardegna, quello di rendere disponibili, anche temporaneamente, spazi, attrezzature, manodopera o attività straordinaria del personale interno per il trasporto, lo stoccaggio e la custodia di beni necessari alla corretta esecuzione del contratto, oltre quanto discenda dalle disposizioni del presente Documento e salvi successivi accordi con detti soggetti.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal GDPR e avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale e i dati originari o quelli predisposti, raccolti o trattati in esecuzione delle attività affidate.

Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute.

L'aggiudicatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale inosservanza.

L'aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e procedure di affidamento di contratti.

11. Cessione del contratto e cessione del credito

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il credito vantato nei confronti della stazione appaltante in ragione dell'esecuzione del contratto è cedibile con le condizioni di seguito riportate.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto da quest'ultimo stipulato con la stazione appaltante.

Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

12. Sospensione dell'esecuzione del contratto

A norma dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell'esecuzione del contratto con buon esito, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione, dello stato di avanzamento d'esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l'esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove, successivamente all'avvio dell'esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell'esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione o del documento che comunque attesta l'avvio dell'esecuzione stessa.

L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore dell'esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell'esecuzione del contratto, si rimanda al predetto art. 107 del D.lgs. 50/2016.

13. Risoluzione del contratto

A norma dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento, come indicato al par. 12;

b) una modifica contrattuale ha determinato o determinerebbe se adottata, una variazione superiore al 50% al valore del contratto originario;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante risolverà sempre il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di risoluzione del contratto, si rimanda al predetto art. 108 del D.lgs. 50/2016.

14. Recesso dal contratto

A norma dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite nonché del valore dei materiali/prodotti/attrezzature utili all'esecuzione esistenti nel proprio magazzino il cui valore è stato già accertato/accettato dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione di recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con congruo preavviso, decorso il quale la stazione appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua la verifica di regolare esecuzione.

L'appaltatore deve rimuovere dal luogo di esecuzione i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve rimettere il luogo d'esecuzione stesso a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di recesso dal contratto, si rimanda al predetto art. 109 del D.lgs. 50/2016.

15. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l'Ing. Valter Degiorgi.